

## **COMMENTO. - L.N.266/91 - tratto da “Organizzazioni Non Profit”**

La legge quadro sul volontariato (L. 266/1991) può essere oggetto di alcune considerazioni sulle implicazioni "aziendali" o "economico-gestionali" che in essa sono contenute.

Il primo punto su cui fare alcune considerazioni riguarda l'attività del volontario, che "deve intendersi... prestata in modo personale, spontaneo e gratuito.. \_ per fini di solidarietà". Sarebbe particolarmente pericoloso per le organizzazioni non a diretto scopo di lucro basare l'attività dei volontari solo sul "volontarismo-solidaristico", senza creare una cultura all'interno della propria organizzazione in cui si consideri il rapporto con il volontario in termini di scambio. E' ovvio che ciò non avverrà su base economica, ma è necessario attivare un altro livello di scambio di tipo metaeconomico, sopportato dalla gestione di meccanismi operativi. In pratica bisogna considerare il volontario non tanto come una persona che ha capacità di donare (tempo e dedizione) in modo illimitato, ma come una risorsa che deve essere oggetto di attenzione gestionale sia nel momento della scelta, sia nel momento dell'inserimento e della socializzazione, sia prospettando una crescita "professionale" rispetto alla funzione che l'onp gli chiede. Lo scambio si basa su elementi incentivanti di tipo:

- a. solidaristico, ove l'utilità acquisita si concretizza nell'appagamento di spinte altruistiche;
- b. valoriale, ove l'appartenere a una onp implica condividere valori di riferimento insieme con altri;
- c. partecipativo, ove si stabilisce una reazione tripolare fra i volontari come singoli, i fruitori dei servizi offerti dall'onp e il gruppo a cui appartiene il volontario. Si crea un "circolo virtuoso" tale per cui la partecipazione interna all'onp, intesa, come contributo al gruppo, da parte del volontario, si concretizza in assunzione di responsabilità operativa e organizzativa e si traduce in servizi forniti all'esterno. Presupposto concettuale è che l'onp sia un istituto dinamico in cui l'esistenza del volontariato è garanzia di esternalizzazione del proprio operare verso altri non appartenenti all'onp o comunque in situazione di bisogno.

Questi elementi sono alcuni dei contenuti dello scambio fra onp e volontario, in una logica in cui si ribadisce la gratuità economica, ma si rivendica l'operosità metaeconomica.

La conseguenza operativa è che in una onp il coinvolgimento dei volontari può essere visto in funzione di:

- benefici quantitativi: dal coinvolgimento operativo nell'erogazione di servizi propri dell'onp alla funzione di raccolta fondi;
- benefici qualitativi: dall'essere ambasciatori dell'onp alla testimonianza e alla coerenza esistenziale per rendere credibile l'onp, dalla soddisfazione di appartenere a una onp per cui vale la pena operare a rafforzare l'identità dell'organizzazione di cui si è parte. -

Inoltre il volontariato può essere coinvolto:

- per aumentare il livello di capacità operativa rispetto al passato (motivazione dinamica);
- per essere vicini agli altri membri della onp.

E' verosimile pensare a onp in cui sia diffusa una "imprenditorialità" tale da combinare tutte le risorse a disposizione (volontari, spazi, tempo, fondi raccolti, capacità di rapporto interistituzionale e così via) per raggiungere un "profitto" (anche economico, da reinvestire obbligatoriamente nell'onp). Paradossalmente le onp dovranno entrare nella logica del "profitto dell'organizzazione non profit".

L'articolo 3 della L. 266/1991 recita che "nell'atto costitutivo o nello statuto... devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro..." Questa dizione è da interpretarsi secondo la tradizione della "non distribuzione degli utili" e dell'equilibrio di bilancio.

Infatti sarebbe un grave ostacolo gestionale e una demotivazione dell'organizzazione pensare che la propria onp deve porsi nell'ottica dell'assistenzialismo statale come fonte finanziaria, senza adottare tutte le scelte gestionali (di management) che permettano di svilupparsi in forma non protetta e assistita.

La maggior parte delle onp, oggi, si sta accorgendo che solo quelle gestite con criteri di efficienza stanno raggiungendo risultati positivi e stanno diffondendo la loro operatività.

Le parole e i risvolti operativi di "gestione", "organizzazione", "marketing", "raccolta fondi" eccetera, un tempo rifiutate dalla cultura dominante dell'onp, oggi sono indispensabili per proseguire nella propria attività. L'alternativa è quella di considerare che il finalismo della propria onp è così elevato che, ineluttabilmente e fatalmente, si raggiungeranno gli obiettivi prefissati.

Il concetto di lucro non deve essere visto come risultato di un insieme di operazioni i cui ricavi superiori ai costi permettano, per statuto, la distribuzione del differenziale positivo; ma come risultato positivo della combinazione delle risorse a disposizione (ovviamente che perseguono anche ricavi maggiori dei costi), da reinvestire produttivamente in spese in conto capitale o in spese correnti che agevolino lo sviluppo dell'onp.

L'apertura del punto 4 dell'articolo 3 è in quest'ottica, ove si auspica la "qualificazione e la specializzazione dell'attività dell'onp", che normalmente ha uno sviluppo temporalmente sintetizzabile in:

1. momento verticale, ove si riscontra una maggiore specializzazione tecnica e una attenzione prevalente sul "cuore" tecnico della mission dell'organizzazione;

2. momento orizzontale, ove si localizza una maggiore capacità d'offerta a fronte di "curve d'esperienza" che rendono qualitativamente più valido il servizio offerto, con un aumento della produttività (ovviamente questa progressione implica maggiori investimenti e quindi fonti di finanziamento adeguate).

Infatti all'articolo 5 della Legge 266/1991 si enucleano le fonti ove le organizzazioni di volontariato possono trarre risorse economiche: contributi degli aderenti, di privati, dello Stato, di organismi internazionali e, di seguito, donazioni e lasciti testamentari, rimborsi di convenzioni, entrate derivate da attività commerciali e produttive marginali.

Quest'ultimo tipo di entrate, aggettivato come marginale, è necessario definirlo in modo più puntuale (percentuale sulle entrate?; percentuale rispetto alla quantità di servizi erogati?; percentuale rispetto agli aderenti?), anche se penso che quest'attività debba avere vincoli di tipo legale, etico, statutario, ma non debba bloccare una visione "imprenditoriale" non a fini di lucro. Se si imbriglia la capacità dinamica delle onp, si diminuisce il livello di motivazione dei volontari e degli aderenti all'onp che vogliono raggiungere risultati di "bene comune" e mal sopportano un'impostazione amministrativa" e di sola "finanza derivata", solitamente presupposto per una stagnazione operativa e per la creazione di una cultura che preferisce la "protezione assistita" dello Stato piuttosto che "l'approccio aziendalistico" fondato a risultati di attività.

Tutto ciò per conseguire buoni livelli di produttività, economicità, efficacia e qualità dei servizi offerti.

Questi elementi sono, peraltro, contemplati nello spirito dell'articolo 7 della legge, ove la possibilità di stipulare rapporti di convenzione fra organizzazioni di volontariato, iscritte all'albo dell'articolo 6, e lo Stato è in funzione della dimostrazione di "attitudine e capacità" operativa dell'onp; si devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità al fine di rendere fattibili le convenzioni.

La legge affronta anche, in modo palese, le agevolazioni fiscali (art. 8) non considerando l'attività dell'onp di volontariato come cessione di beni o servizi, e come tale non soggetta a IVA. "Parimenti le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da ogni imposta..." Anche queste affermazioni avvalorano la tesi che l'attività economica delle onp di volontariato, per la sua natura di conseguimento di profitto da reinvestire e da non distribuire, è finalizzata non tanto a una transazione di "valori economici", ma a una transazione di "valori metaeconomici" depurati del loro finalismo mercantile (si veda anche il punto 4 dell'art. 8 ove "i proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'IRPEG e dell'ILOR").